

ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012

Aliquote

Per l'anno 2012 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria:

Aliquota dello 0,5 per cento	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
Aliquota dello 0,5 per cento	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
Aliquota dello 0,5 per cento	Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
Aliquota dello 0,76 per cento	Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP).
Aliquota dello 0,76 per cento	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire al Comune, tramite raccomandata, copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purchè la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune.
Aliquota dello 0,2 per cento	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del Decreto legge 557/93, convertito in Legge 26.02.1994 n.133
Aliquota dello 1,06 per cento (aliquota ordinaria)	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Detrazione

1. In base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
2. La detrazione si applica anche:
 - a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;
 - b) all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
 - c) alle unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. In tali casi non trova applicazione la maggior detrazione per i figli, come previsto al punto 6.3. della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18.5.2012.



COMUNE DI GENOVA

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 30/10/2012**

**00078/2012 RIDETERMINAZIONE DI ALCUNE ALIQUOTE IMU PER
L'ANNO 2012**

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente il Sindaco Marco Doria

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Anzalone Stefano	16	Grillo Guido
2	Balleari Stefano	17	Lauro Lilli
3	Baroni Mario	18	Lodi Cristina
4	Bartolini Maddalena	19	Malatesta Gianpaolo
5	Boccaccio Andrea	20	Muscarà Mauro
6	Brascesco Pier Claudio	21	Musso Vittoria Emilia
7	Bruno Antonio	22	Nicolella Clizia
8	Burlando Emanuela	23	Padovani Lucio Valerio
9	Campora Matteo	24	Pandolfo Alberto
10	Canepa Nadia	25	Pastorino Gian Piero
11	Caratozzolo Salvatore	26	Pignone Enrico
12	Chessa Leonardo	27	Putti Paolo
13	De Benedictis Francesco	28	Veardo Paolo
14	De Pietro Stefano	29	Villa Claudio
15	Gozzi Paolo		

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Farello Simone	4	Russo Monica
2	Gioia Alfonso	5	Salemi Pietro
3	Rixi Edoardo		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Mazzei Salvatore	4	Repetto Paolo Pietro
2	Musso Enrico	5	Vassallo Giovanni
3	Pederzoli Marianna		

E pertanto complessivamente presenti n. 36 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Bernini Stefano	6	Lanzone Isabella
2	Crivello Giovanni	7	Miceli Francesco
3	Dagnino Anna Maria	8	Oddone Francesco
4	Fiorini Elena	9	Sibilla Carla
5	Garotta Valeria		

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Vanda Puglisi

Dalle ore 14.53 alle ore 20.45 assiste il Segretario Generale Del Regno

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 60 in data 25 Ottobre 2012.

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 proposto dal consigliere Farello (P.D.), di seguito riportato:

“Si chiede di aggiungere:

nella parte motiva dopo il paragrafo “- immobili di categoria C1 e C3 Del diritto reale; il seguente paragrafo:

“- immobili di categoria D1 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;”

al punto 1. del dispositivo della delibera di cui all'oggetto un comma 4

“un'aliquota pari allo 1,01 (unovirgolazerouno) per cento per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2012”.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pignone, Putti, Russo, Salemi, Veardo, Villa, in numero di 35.

Esito della votazione sull'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino: approvato all'unanimità.

(omissis)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo dell'emendamento come sopra approvato, sul quale sono stati espressi i competenti pareri.

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio – Politiche Tributarie – Conto Consolidato delle società, enti e aziende partecipate – Politiche contrattuali e appalti – Valorizzazioni Patrimoniali – Affari Generali e Acquisti, Dott. Francesco Miceli;

Verificato che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 149 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto la Legge delega 5.5.2009 n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";

Visto l'art. 8 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23, che istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha previsto l'anticipazione dell'imposta municipale propria (IMU) in via sperimentale a decorrere dal 1.1.2012;

Visto il Regolamento in materia di IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26.6.2012, esecutiva ai sensi di Legge;

Vista la deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione per l'abitazione principale IMU per l'anno 2012, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 26.6.2012, esecutiva ai sensi di Legge;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali al 31 ottobre 2012;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 12-ter, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che prevede che il Comune entro il 30 settembre dell'anno in corso, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, possa approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Visto l'art. 9, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede che il termine sopra indicato sia differito al 31 ottobre;

Visto l'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, possano modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali;

Considerato che i soggetti che possiedono un'unica abitazione concessa in comodato, pur detenendo un'unica abitazione, non godono in alcun modo dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, in quanto l'attuale normativa non ha più riproposto la possibilità per i comuni di assimilare ad abitazione principale tale fattispecie, assimilazione recepita dal regolamento ICI del Comune di Genova per i comodati concessi a parenti di primo grado;

Considerato che l'attuale situazione economica sta determinando una contrazione dei consumi che colpisce particolarmente le attività artigianali e di commercio al dettaglio, che in tale contesto recessivo si trovano a far fronte all'aumento della pressione tributaria oltre che all'aumento dei costi produttivi;

Considerato infine opportuno riconoscere l'attività svolta sia dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia sia dalle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa a favore della domanda abitativa agevolata, nel coadiuvare quindi l'azione di housing sociale dell'Amministrazione;

Considerato che l'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, prevede che per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta, prevista dal comma 11 dello stesso articolo di Legge, a favore dello Stato;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra indicato, rideterminare le aliquote relative alle seguenti categorie di immobili:

- immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale.

- immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale o dell'arte e della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale;

- immobili di categoria D1 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;

- immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

- per i motivi di cui in premessa:

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1. di approvare per l'anno 2012:

- un'aliquota pari al 0,96 (zerovirgolanovantasei) per cento per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come un'unica unità immobiliare, nel quale il soggetto comodatario ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta per l'anno 2012;
- un'aliquota pari al 0,96 (zerovirgolanovantasei) per cento per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale;
- un'aliquota pari al 0,71 (zerovirgolasettantuno) per cento per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia.
- un'aliquota pari allo 1,01 (unovirgolazerouno) per cento per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'Art. 2 commi 2) e 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU per l'anno 2012;

2. di dare atto che restano invariate le aliquote non rimodulate nel presente provvedimento e la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.M.U., approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 26.6.2012, per l'anno 2012.
3. di dare atto che, conseguentemente, per l'anno 2012 le aliquote IMU e la detrazione per l'abitazione principale risultano essere quelle risultanti dal prospetto allegato quale parte integrante alla presente deliberazione, che sostituisce quello allegato alla deliberazione n. 62 del 27.6.2012.
4. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi.
5. di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del Vigente Regolamento di contabilità, parte integrante del presente provvedimento.
6. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e successive modiche ed integrazioni, la presente deliberazione è stata sottoposta al parere del collegio dell'organo di revisione che si allega.
7. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere agli adempimenti previsti dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214.
8. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso V., Nicoletta, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, Veardo, Villa, in numero di 35.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	35	consiglieri
Votanti	n.	29	”
Voti favorevoli	n.	28	
Voti contrari	n.	1	(Grillo)
Astenuti	n.	6	(PDL: Balleari, Baroni, Campora, Lauro; Lista Musso: Musso V., Salemi)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, Veardo, Villa, in numero di 36.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Baroni, De Pietro, Pastorino, viene approvata con 33 voti favorevoli; 1 astenuto (LNL: Rixi); 2 presenti non votanti (De Pietro; Grillo).

Il Presidente

Il Segretario Generale

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal _____ ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno _____

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALL'ART. 13 del D.L. n. 201 del 2011 del COMUNE DI GENOVA

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Abitazione principale e pertinenze

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

Art. 5 - Dichiarazione

Art. 6 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

Art. 7 – Riscossione coattiva

Art. 8 – Interessi

Art. 9 – Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

Art. 10 – Violazioni e sanzioni

Art. 11 – Diritto di interpello

Art. 12 – Responsabile del Tributo

Art. 13 – Applicazione

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute nel Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 21.12.1998.

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A/10 - Uffici e studi privati), nel quale

il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Sono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 5 - Dichiarazione

1. La dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, secondo i modelli previsti dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.

Art. 6 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un'imposta uguale o inferiore a 12,00 Euro.

Art. 7 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8 - Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006.

Articolo 9 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
 - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.

6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

Articolo 10 - Violazioni e sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51, come previsto dall'art. 9, comma 7, del D.L. 201/2011, che richiama l'art. 14 del D.Lgs. 504/1992.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari a 51 Euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

Articolo 11 - Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 12 – Responsabile del Tributo

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 13 - Applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2012.

Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella [circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012](#).

Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore Unicredit S.p.A. GENOVA TESORERIA COMUNALE (codice BIC UNCRITMM), utilizzando il codice IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807.
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella [risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012](#);
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".



COMUNE DI GENOVA

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 27/06/2012**

00062/2012 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente il Sindaco Marco Doria

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Anzalone Stefano	17	Grillo Guido
2	Balleari Stefano	18	Lauro Lilli
3	Baroni Mario	19	Lodi Cristina
4	Bartolini Maddalena	20	Muscarà Mauro
5	Boccaccio Andrea	21	Musso Vittoria Emilia
6	Brascesco Pier Claudio	22	Nicolella Clizia
7	Bruno Antonio	23	Padovani Lucio Valerio
8	Burlando Emanuela	24	Pandolfo Alberto
9	Campora Matteo	25	Pignone Enrico
10	Canepa Nadia	26	Putti Paolo
11	Caratozzolo Salvatore	27	Repetto Paolo Pietro
12	Chessa Leonardo	28	Russo Monica
13	De Pietro Stefano	29	Salemi Pietro
14	Farello Simone	30	Vassallo Giovanni
15	Gioia Alfonso	31	Veardo Paolo
16	Gozzi Paolo		

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	De Benedictis Francesco	5	Pederzolli Marianna
2	Malatesta Gianpaolo	6	Rixi Edoardo
3	Mazzei Salvatore	7	Villa Claudio
4	Pastorino Gian Piero		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Musso Enrico		

E pertanto complessivamente presenti n. 40 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Bernini Stefano	6	Garotta Valeria
2	Boero Pino	7	Lanzone Isabella
3	Crivello Giovanni	8	Miceli Francesco
4	Dagnino Anna Maria	9	Oddone Francesco
5	Dameri Renata Paola	10	Sibilla Carla

Partecipa: Il Segretario Generale Reggente - Graziella De Nitto

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 46 in data 07/06/2012;

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 8 proposto dai cons. Farello (P.D.), Bruno (F.d.S.), Pastorino (S.E.L.), Pignone (Lista Doria), di seguito riportato:

Nel dispositivo aggiungere un punto n. 2 dopo l'attuale punto n. 1:

2. di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che a fronte del reperimento di un gettito sostitutivo di quanto preventivato dal presente atto e dai Documenti Previsionali e Programmatici entro il 15 settembre 2012, l'Amministrazione provvederà a una rimodulazione in ribasso delle aliquote IMU sull'abitazione principale, sulle abitazioni locate con canone concordato rispetto a come definite nel prospetto allegato quale parte integrante della seguente deliberazione, sulla base dell'esito delle seguenti azioni e comunque previo il confronto con le Parti Sociali coinvolte e previa l'approvazione del Consiglio Comunale:

- a) interventi strutturali di spending review a partire dalla revisione integrale della contrattazione di secondo livello del personale dirigente in forza all'Ente;
- b) valorizzazione e/o l'alienazione di partecipazioni non strategiche di società pubbliche nella misura eventualmente utilizzabile in parte corrente;

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri Bartolini, Brasesco, Bruno, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Farello, Gozzi, Guerello, Lodi, Malatesta, Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Pignone, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, Boccaccio, Burlando, De Pietro, Muscarà, Putti, Anzalone, Balleari, Baroni, Campora, De Benedictis, Gioia, Grillo, Lauro, Mazzei, Repetto, Rixi, in numero di 40.

Esito della votazione sull'emendamento, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Chessa, Malatesta, Musso V.: approvato con 24 voti favorevoli, 5 contrari (Mov. 5 Stelle); 11 astenuti (I.D.V.: Anzalone, De Benedictis, Mazzei; P.D.L.: Balleari, Baroni, Campora, Grillo, Lauro; G. Misto – U.D.C.: Gioia, Repetto; L.N.L.: Rixi).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo dell'emendamento come sopra approvato, sul quale sono stati espressi i competenti pareri.

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio – Politiche Tributarie – Conto Consolidato delle società, enti e aziende partecipate – Politiche contrattuali e appalti – Valorizzazioni Patrimoniali – Affari Generali e Acquisti, Dott. Francesco Miceli;

Verificato che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 149 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto la Legge delega 5.5.2009 n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";

Visto l'art. 8 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23, che istituiva, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria e sostituiva, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha anticipato l'istituzione e l'applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1.1.2012;

Visto l'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997 n.446 che prevede che i Comuni, con regolamento, possano disciplinare le proprie entrate anche

tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il comma 6 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che stabilisce che i Comuni possono variare l'aliquota di base, pari al 0,76 per cento, in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

Visto il comma 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che stabilisce un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, modificabile dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Visto altresì il comma 8 dell'art.13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 , che prevede un'aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del Decreto legge 557/93, convertito in Legge 26.02.1994 n.133, riducibile fino allo 0,1 per cento;

Visto, il comma 9, dell'art. 13, del Decreto Legge 6.11.2011 n. 201 convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che prevede la facoltà di determinare un'aliquota agevolata per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

Visto, inoltre, il comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 che stabilisce le detrazioni applicabili all'abitazione principale. Detto comma prevede altresì la possibilità di applicare:

- a) l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale all'unità adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
- b) l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) la sola detrazione, con esclusione della maggior detrazione per i figli, per l'abitazione principale agli immobili appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall' Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia – A.R.T.E. (ex IACP), in quanto utilizzate come abitazione principale.

Visto il Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria , approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26.06.2012, il quale disciplina l'applicazione dell'imposta;

Dato atto che nel sopra citato Regolamento sono state assimilate all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Dato atto della necessità di garantire, nonostante i rilevanti tagli apportati dalle diverse manovre governative ai trasferimenti statali, l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, dei servizi alla persona nonché gli interventi in campo sociale a favore delle fasce di popolazione che versano in situazioni di disagio, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in Euro 200 (duecento), ai sensi dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214;

Ritenuto, altresì, di stabilire, ai sensi della vigente normativa e fatte salve eventuali modifiche che potranno intervenire in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, per l'anno 2012 la detrazione per l'abitazione principale e le aliquote I.M.U., così come definite nel prospetto allegato, quale parte integrante della presente deliberazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21.12.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2011 con cui viene differito al 31.3.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 e l'art. 29, comma 16 quater, del Decreto Legge 29.12.2011 n. 216 convertito

nella Legge 24.2.2012 n. 14, con il quale tale termine è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Visto l'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 che stabilisce:

- che i Comuni entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e all'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, possano approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in oggetto;

- che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 10 dicembre 2012 lo Stato provveda, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dalla Legge attualmente in vigore per assicurare il gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

- per i motivi di cui in premessa:

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1. di stabilire, ai sensi della vigente normativa e fatte salve eventuali modifiche che potranno intervenire in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, per l'anno 2012 la detrazione per l'abitazione principale e le aliquote I.M.U., così come definite nel prospetto allegato, quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che a

fronte del reperimento di un gettito sostitutivo di quanto preventivato dal presente atto e dai Documenti Previsionali e Programmatici entro il 15 settembre 2012, l'Amministrazione provvederà a una rimodulazione in ribasso delle aliquote IMU sull'abitazione principale, sulle abitazioni locatè con canone concordato rispetto a come definite nel prospetto allegato quale parte integrante della seguente deliberazione, sulla base dell'esito delle seguenti azioni e comunque previo il confronto con le Parti Sociali coinvolte e previa l'approvazione del Consiglio Comunale:

a) interventi strutturali di spending review a partire dalla revisione integrale della contrattazione di secondo livello del personale dirigente in forza all'Ente;

b) valorizzazione e/o l'alienazione di partecipazioni non strategiche di società pubbliche nella misura eventualmente utilizzabile in parte corrente;

3. di dare atto che, qualora lo Stato, entro il 10/12/2012, provveda ad introdurre le variazioni di cui all'art.13, comma 12 bis del D.l. 201/2011, le aliquote di cui al presente provvedimento si intendono automaticamente adeguate, al fine di mantenere inalterato il gettito iscritto a bilancio e conseguentemente salvaguardarne gli equilibri;

4. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;

5. di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del Vigente Regolamento di contabilità, parte integrante del presente provvedimento;

6. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere agli adempimenti previsti dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214.

7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Bartolini, Brascesco, Bruno, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Farello, Gozzi, Guerello, Lodi, Malatesta, Nicoella, Padovani, Pandolfo, Partorino, Pederzoli, Pignone, Russo, Veardo, Villa, Vassallo, Anzalone, Balleari, Baroni, Boccaccio, Burlando, Campora, De Benedictis, De Pietro, Gioia, Grillo, Lauro, Mazzei, Muscarà, Musso V., Putti, Repetto, Rixi, Salemi, in numero di 40.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Chessa, Malatesta, Musso V., dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n. 40 consiglieri
Votanti	n. 40 “
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari	n. 18 (I.D.V., P.D.L., Mov. 5 Stelle, G. Misto – U.D.C., Lista Musso, L.N.L.)
Astenuti	n. -
Presenti non votanti	n. -

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Canepa, Chessa, De Pietro, Farello, Gozzi, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Nicoletta, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Pignone, Putti, Russo, Vassallo, Veardo, Villa, Caratozzolo, Anzalone, Balleari, Baroni, Campora, De Benedictis, Gioia, Grillo, Lauro, Mazzei, Musso V., Repetto, Rixi, Salemi, in numero di 40.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Chessa, Malatesta, Musso V., viene approvata con 27 voti favorevoli, 13 voti contrari (I.D.V., P.D.L., G. Misto – U.D.C., Lista Musso, L.N.L.)

Il Presidente

Il Segretario Generale Reggente

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal 03/07/2012 ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno